

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(approvato con delibera n. 120 del Consiglio di Istituto del 5 novembre 2020)

(aggiornato con delibera n. 99 del Consiglio di istituto del 4 novembre 2025)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto	il D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con D.P.R. 21.11.2007, n. 235;
Vista	la legge n.241 del 7.08.1990, e successive modificazioni;
Visto	il D.Lgs n.297 del 16.04.1994 e successive modificazioni;
Premesso	che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
Premesso	che la scuola dell'autonomia "si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana "(art. 2, comma 2, D.P.R. n.275 dell'8.03.1999);
Vista	la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
Vista	la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
Vista	la legge n. 71 del 29.05.2017;
Visto	l'art. 328, comma 7 del D. Lgs. n.297 del 16/04/1994;
Visto	il D.P.R. n. 275 del 1999;
Vista	la legge 241/90 e successive modificazioni;
Vista	la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
Vista	la legge n. 71 del 29.05.2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" all'art.5 comma 2 per cui i regolamenti di disciplina delle istituzioni scolastiche di cui sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
Vista	la legge n. 70 del 17.05.2024 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo";
Viste	le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni e Bullismo e Cyberbullismo di cui al D.M. 18/2021, il PTOF e le linee di intervento d'istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo approvate dal Consiglio di Istituto con delibera 100 del 4 novembre 2025;
Visto	l'art.7 L.92/2019 in cui è disposta l'abrogazione artt. 412-413-414 del R.D. 1297/1928;
Sentito	il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera n.18 del 3 ottobre 2025

PREMESSA

Di seguito alcuni principi riguardanti le responsabilità educative dei genitori e degli insegnanti, per la loro incidenza sui comportamenti degli alunni e sull'attuazione della vigilanza da parte dell'Istituzione Scolastica.

"L'affidamento all'Istituzione scolastica dei figli da parte dei genitori non esclude la responsabilità di questi ultimi per il fatto illecito commesso dai figli, anche dal punto di vista del risarcimento del danno. Infatti l'affidamento a terzi solleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando, rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti" (art. 2048 e seguenti del Codice Civile, Cass. 21-09-2000 n.12501, Cass. 26-11-1998 n.11984). Inoltre, il

principio che il dovere di educare i figli grava sui genitori è esplicitato anche dall'art. 30 della Costituzione e dall'art. 147 del CC.

Essendo la funzione della scuola strumentale alla funzione di istruzione, essa ha un ruolo residuale rispetto a quello della famiglia e il dovere di istruire ed educare i figli non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza della Scuola (art. 2048 e seguenti del Codice Civile). Ai genitori, inoltre, spetta il compito di sostenere l'azione educativa messa in atto dagli insegnanti.

Contestualmente all'iscrizione all'istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (D.P.R. 235 del 21-11-2007 art. 3 comma 1 che modifica l'art. 5 del precedente D.P.R. 249 del 24-06-1998 ed esteso alla scuola primaria dalla L.92 del 2019 – art.7).

Gli insegnanti, operando in un ambiente educativo, sono chiamati a mettere in atto, con riguardo all'età degli alunni e in modo coerente, interventi collettivi e personalizzati volti allo sviluppo e consolidamento delle abilità sociali, al potenziamento della capacità di autonoma organizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presiedono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione. Gli stessi insegnanti sono tenuti a far presente ai genitori eventuali problemi educativi riscontrati, in modo da consentire agli stessi l'attuazione degli interventi necessari.

La scuola, in caso di ripetuti comportamenti pericolosi degli alunni, tali da creare situazioni di rischio in classe e nella comunità scolastica, in assenza di adeguata e tempestiva collaborazione da parte della famiglia, è chiamata ad applicare progressivamente le procedure previste dal "Documento tecnico sulle norme di convivenza in ambito scolastico", definito dalla Conferenza Permanente ex del D.Lgs 300/99 e presentato il 16 aprile 2008 alle Istituzioni Scolastiche:

- a) informazione scritta alla famiglia;
- b) comunicazione alla psicopedagoga o all'équipe territoriale (ove presenti);
- c) informazione preliminare ai Servizi sociali del Comune (se del caso e possibilmente in accordo con la famiglia);
- d) richiesta di intervento dell'Assistente Sociale comunale (possibilmente in accordo con la famiglia);
- e) denuncia della presunta situazione di "abbandono educativo" alle Autorità di Pubblica sicurezza.

Nei casi di forte disagio o di disabilità, caratterizzati da conclamato disturbo comportamentale con difficoltà di contenimento, la scuola è tenuta a:

- a) segnalare la situazione ai servizi sociali competenti;
- b) chiedere completamento rapporto di assistenza 1:1;
- c) chiedere all'ULSS competente di verificare se permangono le condizioni per la scolarizzazione dell'alunno/a ai fini della tutela dell'incolumità personale, dei compagni e del personale scolastico;

È comunque prevista la riparazione del danno da parte della famiglia.

Si evidenzia che la scuola non risponde per lo smarrimento o il danneggiamento di oggetti o accessori personali di poco o di elevato valore portati dagli alunni.

DELIBERA

il presente Regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.

Art. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della Legge 29 maggio 2017, n. 71 e della successiva n. 70/2024.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le ripetute infrazioni disciplinari influiranno sul giudizio di comportamento.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno/a o studente/essa e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza. Qualora lo si ritenga opportuno, la sanzione disciplinare potrà essere convertita in attività socialmente utili per l'Istituto, compatibilmente con le possibilità della scuola di assicurare adeguata sorveglianza.
6. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento.
7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti, o, alla scuola primaria, dal Consiglio di Interclasse; le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
8. Per la scuola secondaria le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni dell'Esame di Stato sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
9. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente Regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il Dirigente scolastico.

Art. 2 DOVERI DEGLI STUDENTI

Lo studente è in dovere di:

1. Frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio;
2. Avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per sé stesso;
3. Mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità

- e solidarietà nonché di rispetto della dignità delle persone;
4. Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto e ogni altra disposizione emanata dal Dirigente scolastico;
 5. Utilizzare correttamente tutte le strutture dell'Istituto comportandosi in modo da non arrecare danno a cose o persone;
 6. Condividere le responsabilità, rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore della qualità della vita dell'Istituto;
 7. Divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare (nota MIM 5274 dell'11/07/2024), dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal Dirigente scolastico e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa l'intervallo, le uscite didattiche, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del Dirigente scolastico;
 8. Osservare sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica, psichica, patrimoniale nonché della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, anche fuori dai locali scolastici e relative pertinenze e nella vita extrascolastica. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici, nella rete o nei social network di qualsiasi natura.

Art. 3 APPLICAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni) e le successive modifiche ed integrazioni D.P.R. 235/2007 ha introdotto un sistema ispirato al principio educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche comportamenti attivi di natura "riparatoria - risarcitoria". Si afferma, dunque, il principio per cui la sanzione irrogata deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte.

Ogni provvedimento disciplinare deve ispirarsi ai seguenti criteri:

- finalità educativa: rafforzamento del senso di responsabilità, individuazione del comportamento adeguato e ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità;
- confronto delle rispettive ragioni: dell'alunno, dei docenti e dei compagni coinvolti;
- influenza sulla valutazione del profitto;
- garanzia della libera espressione di opinione;
- temporaneità della sanzione;
- riparazione del danno;
- conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica;
- gravità o reiterazione dell'infrazione disciplinare.

Art. 4 MANCANZE DISCIPLINARI

1. Si configurano come **infrazioni lievi** le condotte che, per modalità della condotta o entità delle conseguenze, contrastano in modo non grave con i doveri degli studenti declinati all'art. 2 e al Patto di corresponsabilità e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali:
 - a. presentarsi alle lezioni in ritardo;

- b. presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico;
- c. disturbare lo svolgimento delle lezioni;
- d. non portare a termine il lavoro in classe a causa di scarso impegno o disattenzione;
- e. non fare i compiti assegnati per casa;
- f. provocare verbalmente i compagni;
- g. usare un abbigliamento non decoroso e non adeguato all'ambiente scolastico (capi di abbigliamento balneari e/o troppo succinti);
- h. portare a scuola o vendere materiale non pertinente all'attività didattica (giocattoli...);
- i. tenere comportamenti scorretti durante l'orario scolastico e, in particolare, al cambio dell'ora, negli spostamenti interni o durante l'intervallo. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi, uscite dall'aula, accesso ai servizi igienici e altri locali senza autorizzazione ecc.;

2. Si configurano come **infrazioni gravi**:

- a. disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- b. falsificare firme o alterare valutazioni, documenti scolastici, comunicazioni scritte scuola-famiglia;
- c. utilizzare il telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo digitale durante l'orario scolastico;
- d. utilizzare in maniera impropria internet (registrarsi a siti con il dominio scolastico i cui contenuti non siano connessi all'attività scolastica, accedere a siti non autorizzati e non correlati ad attività istituzionali, compiere download non autorizzati dal docente);
- e. fumare nei locali dell'Istituto, portare a scuola sigarette anche elettroniche e/o loro ricariche per cederle ad altri alunni;
- f. mancare di rispetto con gesti e/o atteggiamenti ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
- g. assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni;
- h. portare a scuola oggetti pericolosi (petardi, coltelli, accendini...);
- i. danneggiare le cose altrui, rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per disattenzione o negligenza; non rispettare il cibo durante la refezione;
- j. utilizzare un linguaggio blasfemo, violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento;
- k. reiterare comportamenti scorretti anche di diversa natura e tipologia, dimostrando di non aver compreso la gravità del proprio comportamento a fronte delle misure precedentemente messe in atto;
- l. attuare comportamenti valutati come gravi dal team di prevenzione bullismo e cyberbullismo.

3. Si configurano come **infrazioni gravissime**:

- a. Allontanarsi arbitrariamente dalla scuola, istigare all'allontanamento per evitare lezioni o verifiche;
- b. sottrarre beni o materiali in danno dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- c. danneggiare intenzionalmente, compiere atti di vandalismo rovinando oggetti altrui e materiali della scuola come suppellettili, arredi, attrezzature di laboratorio o altro;
- d. utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, quando il

- comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- e. compiere ripetutamente atti di violenza fisica sui compagni;
 - f. non osservare le disposizioni interne della scuola relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori ecc...);
 - g. compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone o provocare lesioni fisiche ai compagni e al personale;
 - h. fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
 - i. raccogliere e/o diffondere in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata... foto, commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi, testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, aventi ad oggetto le persone indicate all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento;
 - j. portare a scuola materiale di carattere pornografico;
 - k. inviare ai soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento, messaggi a contenuto sessuale mediante gli strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
 - l. attuare minacce di violenze fisiche o molestia in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici, nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento;
 - m. compiere aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
 - n. attuare comportamenti valutati come gravissimi dal team di prevenzione bullismo e cyberbullismo.

Art. 5 VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Le infrazioni **lievi** previste nell'art.4 comma 1, sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'interessato, le rileva con il rimprovero scritto sul diario (per la scuola primaria) e sul Registro di classe elettronico (per la scuola secondaria). Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore per la scuola primaria sul diario mentre, per la scuola secondaria, tramite spunta di presa visione.
Ove non diversamente disposto, dopo il terzo rimprovero scritto, l'alunno/a che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito ai sensi del comma seguente.
2. Le infrazioni **gravi** di cui alle lettere a), b), f), g), h), i), j) dell'art. 4 comma 2, sono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico, comunicata alla famiglia che, per la scuola primaria, controfirma sul diario per presa visione, mentre, per la scuola secondaria, tramite spunta sul registro elettronico.

Le violazioni di cui alla lettera c), d), e), k), l) dell'art. 4 comma 2 sono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di quindici giorni, o con provvedimenti previsti in appendice, tenuto conto di quanto disposto dagli art. 1, comma 5, art. 6 e 7 del presente Regolamento.

Il provvedimento viene assunto dal TEAM di classe¹ (o il Consiglio di Interclasse) per la scuola primaria, dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti, per la scuola secondaria. La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne il caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La mancanza di cui alla lettera c) dell'art. 4 comma 2, comporta anche la consegna del telefono cellulare, smartwatch o del dispositivo utilizzato al Dirigente scolastico o al suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a alunno/a al termine delle lezioni.

La violazione di cui alla lettera e) dell'art. 4 comma 2, prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

3. Le infrazioni **gravissime** di cui all'art. 4, comma 3, sono sanzionate con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, art. 6 e 7 del presente regolamento.

Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, comma 9 e 9 bis del D.P.R. n. 249 del 1998, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione.

I provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne il caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le sanzioni dell'ammonizione orale e scritta di cui ai precedenti punti 1 e 2 possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento (cfr. appendice).

Nel caso di sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni, previste al precedente punto 3, i provvedimenti menzionati possono essere dati come accessori.

¹Il team NON è un organo collegiale, ma alla scuola primaria NON si applica lo statuto delle studentesse e degli studenti, salvo che per le norme sul patto di corresponsabilità, per cui è la singola scuola che deve stabilire quale sia l'organo competente ad irrogare una così grave sanzione. A differenza del consiglio di classe, il consiglio di interclasse nella scuola primaria è particolarmente ampio e partecipato per poter decidere su una sanzione interdittiva della frequenza tanto grave per un bambino. Si tratta comunque di scelte che deve fare la comunità educante.

I comportamenti gravi e gravissimi di cui all'art. 2, punti 2 e 3, possono essere sanzionati, qualora accertati, anche se commessi fuori dell'orario e dell'ambito scolastico, qualora siano lesivi di altri compagni, di personale scolastico o della sicurezza, dell'immagine o del buon nome della scuola stessa. La procedura di contestazione e di sanzione è la medesima che per i comportamenti scorretti messi atto a scuola.

Art. 6 PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Per le infrazioni di **lieve** gravità previste dall'art. 4 comma 1, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1, del presente regolamento.
2. Per le infrazioni **gravi** di cui all'art. 4 comma 2, lettere a), b), f), g), h), i), j) punibili con ammonizione scritta dal Dirigente scolastico, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal Dirigente scolastico con ammonizione scritta, sinteticamente motivata, comunicata alla famiglia che la controfirma sul diario per la scuola primaria, mentre, per la scuola secondaria, tramite spunta sul registro elettronico, previa audizione delle giustificazioni dello studente.
3. Per **tutte le altre infrazioni** diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo, il Dirigente scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e convoca lo studente per il contraddittorio a sua difesa entro dieci giorni dalla contestazione. Il Dirigente scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.
4. La comunicazione ai genitori di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti è effettuata mediante posta elettronica e/o, raccomandata a mano. L'atto deve indicare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dall'alunno/a.
5. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri alunni offesi dalla condotta dell'alunno incolpato, i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. L'alunno incolpato ha diritto di farsi assistere da un genitore.
7. L'audizione si svolge alla presenza del Dirigente scolastico, o suo delegato, e del coordinatore o altro/i docente/i di classe. L'alunno espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del Dirigente scolastico. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un delegato dal Dirigente scolastico.
8. Il Dirigente scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare

una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

9. A seguito dell'audizione il Dirigente scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'interessato e agli eventuali controinteressati. In tutti gli altri casi, il Dirigente scolastico rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.

10. Il procedimento disciplinare si conclude entro il termine di giorni trenta. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dell'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale, a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

Art. 7 ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGIALE

1. L'Organo Collegiale viene convocato dal Dirigente scolastico entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Delle operazioni compiute dall'Organo Collegiale è redatto sintetico verbale. Si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria previste dall'art. 5 comma 3, del presente Regolamento. Il provvedimento che dispone la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.
2. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
3. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.
4. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
5. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
6. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
7. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la

sospensione festiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d'anno di un allievo proveniente da altro istituto, il Dirigente Scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'istituto di provenienza.

8. La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni per la scuola primaria sarà sempre assunta "con obbligo di frequenza". Nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, sarà vigilato da insegnanti della scuola e impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori.

Art. 15 IMPUGNAZIONI ²

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo scritto al Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo, con provvedimento succintamente motivato.
2. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 16.
3. Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso, entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
4. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 16 ORGANO DI GARANZIA INTERNO

1. L'Organo di Garanzia interno è sempre presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da:
 - Dirigente scolastico;
 - due docenti, uno della scuola primaria e uno della scuola secondaria, individuati dal Collegio dei Docenti che indica anche un membro supplente e designati dal Consiglio di Istituto,
 - due genitori, uno della scuola primaria e uno della scuola secondaria, eletti tra i componenti del Consiglio di Istituto, il quale designano anche almeno un membro supplente.
 - Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.
2. L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito di eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.
3. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

² Non si applicano ai procedimenti disciplinari nella scuola primaria le previsioni contenute nello Statuto delle studentesse e degli studenti DPR 249/1998, pertanto non vi è la previsione in questo *format* di esempio della impugnazione del provvedimento all'Organo di Garanzia interno. Si propone un ricorso riconducibile alla categoria delle impugnazioni avverso gli atti definitivi della scuola ex art.14 comma 7 DPR 275/1999. Resta comunque una scelta della singola scuola.

4. Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 17

Il presente Regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente, è pubblicato nel sito istituzionale.

APPENDICE

In base al principio di gradualità, vengono elencati i possibili interventi rieducativi:

- Lezioni dedicate (individuali o di gruppo) concepite come momento rieducativo.
- Attività da svolgere o compiti specifici finalizzati a guidare l'alunno in un percorso di riflessione (es. lettura di testi, realizzazione di elaborati o di prodotti artistici, specifici percorsi di educazione musicale, ecc.).
- Svolgimento di attività a favore della comunità scolastica e adozione di comportamenti attivi di natura risarcitoria o riparatoria, volti al perseguimento di finalità educative.
- Mancata partecipazione a momenti o eventi particolarmente gratificanti per gli alunni (es. viaggi di istruzione, manifestazioni e uscite didattiche).
- Allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni con svolgimento di attività rieducative.
- Allontanamento dalle lezioni da quattro a quindici giorni (questa sanzione è erogata dal Consiglio di classe nella propria strutturazione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori).
- Allontanamento dalle lezioni per oltre quindici giorni (questa sanzione è adottata dal Consiglio di Istituto).
- Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (questa sanzione è adottata dal Consiglio di Istituto).
- Esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (anche questa sanzione è erogata dal Consiglio di Istituto)